

# Scansione o non scansione?

**Una superficiale lettura della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate numero 161/E, del 9 luglio 2007, ha indotto elementi di incertezza e confusione laddove, con le precedenti circolari, aveva compiuto un meritorio lavoro di chiarificazione, consentendo al mercato di allinearsi alle tecnologie digitali**

\* di Alessandro De Pasquale

Leggiamo sulla stampa, a proposito di una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (Risoluzione 161/E/2007), alcune interpretazioni, secondo le quali, la Conservazione Sostitutiva non potrebbe avvenire basandosi sugli spool di stampa, ma questi devono essere stampati e, quindi, per poi conservarli, si dovrebbe procedere alla loro scansione; lo stesso dicasi per i documenti analogici trasmessi con mezzi telematici, ad esempio le fatture trasmesse via fax o allegate ad un messaggio di posta elettronica.

Tale interpretazione appare sorprendente ed ingiustificata perché sono fatte delle assunzioni logiche non pienamente condivisibili e, soprattutto, sempre seguendo questa interpretazione, verrebbe fatta una "invasione di campo" rispetto alle competenze proprie del CNIPA. Ricordiamo che il decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 è stato emanato in conseguenza di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 445/2000 (ripreso, peraltro, dal

Codice dell'amministrazione digitale al comma 5 dell'articolo 22 con l'aggiunta in fondo "sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie") che recita: "Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Pertanto il decreto, e la successiva prassi, dovrebbe limitarsi agli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e non alle regole tecniche di produzione degli stessi che sono, invece, competenza del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e, come previsto dall'art. 16 del Codice dell'amministrazione digitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un precedente pronunciamento della stessa Amministrazione (circ. 36/E del 6 dicembre 2006), inoltre, ed anche la stessa citata risoluzione, in altro punto, affermano la competenza del CNIPA in merito alle regole tecniche. Entrando nel

lo specifico del punto oggetto di questo articolo, vale a dire la Conservazione Sostitutiva degli spool di stampa, non possiamo che concordare sul fatto che questi non possano essere portati in conservazione senza un trattamento preventivo.

Gli spool sono i file inviati alle stampanti e contengono sia i dati che verranno stampati, sia le istruzioni per la stampante, ad esempio: i ritorni a capo per il carrello della stampante, i salti pagina, il tipo di carattere da utilizzare, ecc. È quindi evidente la necessità di trasformare lo spool di stampa in documenti statici ed immutabili perché gli spool non garantiscono che verranno rappresentati nella stessa maniera su periferiche differenti.

Molto spesso, inoltre, gli spool di stampa contengono i soli dati, mentre le intestazioni ed il tracciato del modulo dei documenti da riprodurre sono prestampati o caricati preventivamente nel dispositivo di stampa in modalità elettronici.

ca, pertanto lo spool di stampa è incompleto mancando delle informazioni contenute nel file.

Pertanto la prescrizione “memorizzazione della relativa immagine”, prevista dall’art. 4 del decreto, appare quanto mai appropriata perché assicura che il documento sia ricostruito nella sua interezza e sia epurato del codice e delle istruzioni macroeseguibili che potrebbero falsarne la rappresentazione. La definizione di spool, data nella risoluzione, è fuorviante, in quanto si parla di esso come di “immagine informatica” lasciando intendere che ci si riferisca all’immagine fotografica elettronica del documento, ma non è così lo spool contiene dati ed istruzioni per i dispositivi di stampa che devono essere con esso compatibili.

Quale sia il sistema di memorizzazione che garantisca quanto esposto non è precisato in alcun documento, come è giusto, poiché l’evoluzione tecnologica non è prevedibile a priori, basta che sia raggiunto lo scopo indipendentemente dal mezzo prescelto.

La stragrande maggioranza delle soluzioni di conservazione sostitutiva prevede che venga prodotto, per i documenti emessi dal soggetto, un file elettronico e che questo sia successivamente trasformato, tramite un processo di elaborazione in un’immagine elettronica del o dei documenti da sottoporre al processo di conservazione, il tutto senza passare per l’assurdo processo previsto dagli “interpreti” della risoluzione che prevedrebbe, invece, di stampare, scansionare e poi distruggere i documenti cartacei.

Facendo della facile ironia, potremmo ipotizzare, in questo caso, la produzione di macchine multifunzione che integrino in una sola unità una stampante, uno scanner ed un distruggi-documenti e potremmo aspettarci un fiorentissimo mercato delle compresse di co-

riandoli di documenti come combustibile per i nostri caminetti.

Non riteniamo quindi che gli articoli apparsi sulla stampa rendano giustizia alle intenzioni dell’estensore del provvedimento; infatti già precedentemente si era pronunciato sull’argomento con la circolare 36/E del 6 dicembre 2006.

Nella circolare 36/E che si riferisce a sua volta alla deliberazione CNIPA si legge:

*<< L’articolo 1, comma 1, lettera f) della delibera CNIPA definisce la memorizzazione il “processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici”.*

*La memorizzazione può avvenire mediante salvataggio dei dati su supporto ottico o su ogni altro idoneo supporto.>>*

Non si vede come questa definizione possa essere interpretata come una proibizione alla “trasposizione di documenti analogici” su “supporto ottico o su ogni altro idoneo supporto” visto che questa stessa risoluzione ha indicato, molto chiaramente, che gli spool di stampa devono intendersi documenti analogici.

Riguardo al provvedimento citato, entrando nel merito del problema della scansione dei documenti, ci sono, poi, una serie di considerazioni da fare.

Il decreto del 23 gennaio del 2004 non definisce la memorizzazione, ma si riferisce ad essa agli articoli 3 e 4 che recitano rispettivamente:

*“Il processo di conservazione dei documenti informatici avviene mediante le modalità di memorizzazione previste al comma 1, lettera d), e secondo il procedimento indicato nell’art. 3 della deliberazione dell’AIPA n. 42 del 2001 e termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull’insieme dei predetti documenti ovvero su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all’art. 5 del-*

*la deliberazione dell’AIPA n. 42 del 2001. Il processo di conservazione è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.”*

e

*“Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità di cui all’art. 3, commi 1 e 2.”*

Come si vede da nessuna parte si parla di scansione o di qualsivoglia processo ottico dei documenti e, nella deliberazione CNIPA si fa specificamente riferimento ad un processo di elaborazione.

Viene quindi definita una modalità di memorizzazione specifica a scapito di altre e senza che nel decreto ci sia una indicazione in merito (scansione e non fotografia elettronica, ad esempio). Il decreto del 23 gennaio 2004, come pure la deliberazione CNIPA, non prescrivono un particolare sistema di memorizzazione limitandosi, per il CNIPA, alla definizione riportata in precedenza.

In una precedente risoluzione<sup>1</sup>, riferendosi alle fatture, l’Amministrazione finanziaria si era già espressa con il comma che segue:

*“la fattura si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati vengono prelevati dalla zona di memoria a cui sono affluiti, e ad essa verrà assegnata la numerazione in ordine progressivo prescritta dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Detto esemplare sarà formato, pertanto, nel termine massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento ed avrà lo stesso contenuto dell’esemplare dell’emittente, potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nelle disposizioni di dati;”*

quindi per quanto riguarda la trasmissione dei documenti con mezzi telematici, anche in questo caso, ci si riferisce alla formazione e non esplicitamente alla stampa.

La risoluzione, secondo l’interpretazione data dalla stampa, riporta che il D.M. del 23 gennaio 2004

(art. 4) prevede espressamente il transito per la fase di acquisizione dell'immagine del supporto fisico, mentre, come già visto, tale articolo non parla di supporto fisico e la deliberazione CNIPA, cui fa riferimento, prevede invece esplicitamente un processo di elaborazione; l'immagine del documento, quindi, può essere acquisita, contrariamente a quanto affermato nei commenti della stampa, anche utilizzando un processo di elaborazione, in pratica una stampa virtuale, che soddisfi requisiti richiesti cioè di creazione di un'immagine statica del documento.

Per poter effettuare la Conservazione Sostitutiva dei documenti emessi dalle aziende, leggiamo sempre dalle stesse fonti, si dovrebbe trasformare i documenti analogici in documenti informatici apponendo il riferimento temporale e la firma qualificata sugli stessi, quindi, in pratica, firmando i documenti due volte, una per la trasformazione in documenti informatici ed una per la conservazione si risolverebbe il problema. Al sub 4 del punto b) della Risoluzione 161/E/2007 si fa, però, una curiosa affermazione e cioè che *"la firma digitale può essere apposta solo sui documenti informatici"*, pertanto un documento formato con mezzi elettronici non avendo le necessarie caratteristiche per essere un documento informatico rilevante ai fini tributari è quindi, secondo il ragionamento dell'estensore della risoluzione, un documento analogico poiché *"il nostro ordinamento non ammette, infatti, altre tipologie di documenti rilevanti ai fini tributari, né è possibile immaginare, allo stato della legislazione, un documento che abbia natura analogica ma veste informatica"* e quindi non potremmo mai rendere informatico un documento analogico.

Ritengo che questo significhi che, per l'Agenzia delle entrate, si intenda, giustamente, distinguere tra

i documenti informatici formati espressamente, fin dall'origine, ad essere tali, dai documenti nati "analogici" e sottoposti a conservazione.

La questione non è di secondaria importanza, come potrebbe sembrare, perché implica, oltre che la modalità di trattamento ai fini della conservazione, anche la più concreta questione della modalità del pagamento dei bolli.

Le definizioni di documento, documento elettronico, documento informatico, ecc. sono previste dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004 e vengono ben spiegate nelle relative linee guida, altre indicazioni sono inoltre presenti nel Codice dell'amministrazione digitale.

Ci si domanda perché l'estensore della risoluzione non sia stato più chiaro e non abbia precisato esplicitamente, ad esempio, che la "materializzazione" possa avvenire con una stampa virtuale, come si deduce da una lettura più attenta dei vari documenti citati, evitando anche così le speculazioni di alcuni settori economici interessati; non dimentichiamo che il settore dei servizi di scansione dei documenti potrebbe prosperare con queste indicazioni. Io, però, ritengo che, più probabilmente, molte aziende rinuncerebbero alla Conservazione Sostitutiva se dovessero affrontare i costi di un'effimera stampa e della successiva scansione della carta.

Forse, con italica astuzia, nasceranno delle aziende che, in cambio di piccolissime commissioni, provvederebbero a ricevere gli spool di stampa ed a rimandarli al cliente in formato PDF o TIFF dicendogli che sono stati stampati e poi scansionati, senza farlo effettivamente, ma soddisfacendo, pro forma, i signori che hanno forzato questa interpretazione!

Più seriamente ritengo che, se gli equivoci e la poca chiarezza lascia-

ti nella risoluzione fossero dovuti ad una volontà di "spingere" sull'acceleratore della fattura elettronica, non si è ancora capito quali siano gli effettivi vantaggi della fattura elettronica che non stanno nell'invio di un'immagine elettronica di una fattura ad un altro soggetto che la deve copiare a mano dall'altra parte.

Fatturazione elettronica vuol dire, invece, poter inviare i dati delle fatture, generati automaticamente dal proprio sistema gestionale, dal fornitore al cliente che le immetterà direttamente nel proprio sistema computerizzato di contabilità senza rischi di errore ed, eventualmente, continuare con l'automazione del processo provvedendo al pagamento elettronico e, infine, mettere il fornitore in grado di attivare un processo di riconciliazione automatica dei pagamenti, coinvolgendo anche le banche ed altri intermediari. Solo così si perseguono gli obiettivi di modernizzazione, quindi, coloro i quali hanno inteso suggerire interpretazioni non molto corrette della risoluzione 161/E/2007, farebbero meglio a rileggere i documenti con più attenzione. ■

### NOTE

<sup>1</sup> Risoluzione del 30/11/1990 prot. 451163 - Iva. Fatturazione. Trasmissione del documento mediante collegamento elettronico

\*

Alessandro De Pasquale

Direttore consulenza di  
Docflow Italia

